

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 476)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 19 gennaio 1977
(V. Stampato n. 101)*

d'iniziativa dei deputati MANCINI Vincenzo, PISICCHIO e MARTINI Maria Eletta

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 gennaio 1977*

Interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e proroga dei termini di opzione inerenti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 34, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, va applicato secondo la seguente interpretazione autentica:

« I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 1^o maggio 1968, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi, hanno facoltà di optare, entro 180

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

Art. 2.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è riaperto e prorogato per altri 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nei confronti dei pensionati interessati nonché degli aventi diritto al trattamento di reversibilità.